



Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

Approvato con deliberazione C.C. n°48 del 5.10.2000
Modificato con deliberazione C.C. n°58 del 19.12.2000

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

ARTICOLO 2

INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ARTICOLO 3

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno parte altresì i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge (se non legalmente separato) o convivente more uxorio ad esclusione dei casi definiti dai regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l'accesso ai servizi socio – assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione dei familiari tenuti agli alimenti (art. 433 codice civile).

3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi di seguito specificati.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari fatta eccezione per i proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze relativa all'anno di riferimento.

Il reddito finanziario deriva da:

- azioni;
- fondi di investimento;
- titoli di stato;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e credito;
- partecipazioni societarie;
- patrimonio netto imprese individuali;
- depositi e conti correnti bancari e postali;
- masse patrimoniali in gestione;
- altri strumenti o rapporti finanziari;
- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma si detraggono 3,5 milioni di lire (Euro 1.807,60), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è ridotto a 2,5 milioni di lire (Euro L. 1291,14), qualora i membri del nucleo familiare posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

A) il valore del patrimonio immobiliare calcolato secondo le modalità definite con il decreto legislativo 109/98 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 130/2000 e relativi decreti attuativi.

B) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità

definite con il decreto legislativo 109/98 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 130/2000 e relativi decreti attuativi

2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente individuato secondo la disciplina dettata dal D.P.C.M. 221/99 se ed in quanto compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 109/98 come modificato dal decreto legislativo 130/2000 e relativi decreti attuativi.

ARTICOLO 6
FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI
PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai quattro anni o superiore ai settantacinque anni si detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 1 milione di lire (Euro 516,47).

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

| <i>Numero dei componenti il nucleo familiare</i> | <i>Parametro</i> |
|--|------------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ARTICOLO 7
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6 del presente regolamento corrispondente alla numerosità del nucleo familiare eventualmente incrementato del parametro o parametri correttivi.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, l'Amministrazione comunale determinerà le tariffe di contribuzione.

ARTICOLO 8 ***MODALITÀ ATTUATIVE***

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ARTICOLO 9 ***COMPETENZE***

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare i controlli in base a quanto disposto dal D.P.R. 40398 e a quanto previsto dai Regolamenti o Direttive attuative predisposti dal Comune.

3. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede a sospendere la prestazione e alla riscossione coattiva delle somme dovute. La riammissione al godimento delle prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al Comune le somme dovute e sulla base della valutazione del servizio sociale comunale di indispensabilità della prestazione.

ARTICOLO 10

NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 11 ***PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO***

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.